

Ravenna, 3 marzo 2015

**Circolare n. 07/15**

**OGGETTO: Vidimazione libri sociali e certificazione dividendi**

### VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Ricordiamo che entro il **16 marzo 2015 solo le società di capitali ed enti commerciali equiparati** devono effettuare il versamento della **Tassa annuale di Concessione Governativa** per la vidimazione dei libri contabili e sociali nella misura di € 309,87, elevata a € 516,46 se il capitale sociale è superiore a € 516.456,90.

Come precisato dalla C.M. 3.5.96, n. 108/E, tra i soggetti obbligati al versamento della tassa annuale rientrano anche:

- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite), sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame:

- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite (Ordinanza Tribunale di Torino, 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese".

La tassa deve essere pagata mediante modello **F24 telematico** con il **codice tributo 7085**, indicando come periodo di riferimento 2015.

In caso di versamento tardivo, gli interessi da ravvedimento dovranno essere sommati al codice tributo relativo alla tassa, mentre il versamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite un F23 nel quale bisognerà indicare come codice ufficio quello della città in cui a sede la società (ad es. per Ravenna "TGZ"), causale "SZ" e codice tributo "678T - Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".

### CERTIFICAZIONE DIVIDENDI

**Entro il 28 febbraio 2015** devono essere rilasciate le **certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2014**, utilizzando il modello CUPE, allegato alla presente e scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

Il modello CUPE si compone di 4 sezioni; le prime tre sono riservate all'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e del percettore, mentre la quarta è dedicata all'indicazione delle somme corrisposte.

Si ricorda che se in relazione al medesimo soggetto devono essere certificati sia utili sia uno o più proventi equiparati **devono essere rilasciate distinte certificazioni**.

La rideterminazione delle percentuali di imponibilità di dividendi, plusvalenze e minusvalenze, attuata dal D.M. 2 aprile 2008, ha **elevato dal 40% al 49,72% la nuova percentuale imponibile di utili e redditi equiparati corrisposti da soggetti IRES e percepiti da società di persone e persone fisiche non imprenditori, su partecipazioni definite qualificate** ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) del DPR 917/1986. Si ricorda che una partecipazione è qualificata se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o al 25% del patrimonio o capitale sociale.

La nuova percentuale di tassazione pari al 49,72% è applicabile agli utili e ai proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 (ossia dal 2008 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), mentre per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 resta applicabile la percentuale del 40%, anche se distribuiti in seguito.

In particolare, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, i dividendi distribuiti si considerano formati

prioritariamente con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio e quindi concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40%.

Riepiloghiamo di seguito brevemente le particolarità relative alle certificazioni dei dividendi.

I **sogetti che sono obbligati** a emettere la certificazione per i dividendi corrisposti nel 2014 sono:

- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- enti commerciali residenti soggetti all'IRES;
- gli associanti (comprese ditte individuali e società di persone) in relazione ai proventi erogati all'associato in virtù di un contratto di associazione in partecipazione di capitale o misto di capitale e lavoro;

**che nel corso del 2014 hanno distribuito:**

- utili assoggettati a ritenuta a titolo di acconto;
- utili non assoggettati ad alcuna ritenuta;
- riserve di capitale che, in virtù della presunzione ex art. 47 TUIR, sono considerati utili o riserve di utili;
- utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 TUIR, formati nei periodi di validità dell'opzione;
- proventi riferiti ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, ex art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR;
- interessi riqualificati come dividendi per effetto dell'applicazione della "Thin Capitalization" ex art. 98 TUIR, in vigore fino al 31/12/2007;
- proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza, ad esclusione di quali con apporto di solo lavoro. In tale ipotesi l'obbligo o meno di rilascio della certificazione dipende dalla modalità di tassazione delle somme in capo ai soci.

La certificazione **non va compilata** se nel 2014 la società ha **soltanto deliberato la distribuzione** di utili **senza** provvedere al relativo **pagamento** entro il 31.12

Si ricorda che, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 655, Finanziaria 2015, è stata aumentata dal 5% al **77,74%** la misura degli **utili percepiti dagli enti non commerciali che concorrono alla formazione del reddito**. La nuova misura è applicabile agli utili **distribuiti dall'1.1.2014**;

**Non deve essere emessa alcuna certificazione qualora gli utili distribuiti siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.** Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica (privato), se relativi ad una **partecipazione non qualificata**, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicata sul 100% dell'importo spettante. Detti utili sono quindi esclusi dal reddito complessivo da dichiarare nel mod. UNICO.

**La misura della ritenuta a titolo d'imposta applicabile agli utili derivanti da tali partecipazioni è stata aumentata dal 20,00% al 26% dal d.l. 66/2014 con decorrenza dal 01.07.2014** (vedi la circolare n. 13/2014).

Lo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti, allegato alla presente, sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento del 21 dicembre 2009.

Nel nuovo schema di certificazione è stata recepita la disposizione che prevede **l'unificazione delle aliquote**, in luogo delle previgenti con riferimento agli utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva percepiti dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e con riferimento ai proventi dalle partecipazioni alle società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) e alle società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ).

Si riporta una tabella riepilogativa dell'obbligo di rilasciare la certificazione in esame da parte dei soggetti IRES residenti e non residenti.

<b>SOCIO PERCETTORE</b>	<b>PARTECIPAZIONE</b>	<b>% UTILE TASSATO</b>	<b>MODALITA' TASSAZIONE</b>	<b>OBBLIGO RILASCIO CUPE</b>
<b>PERSONA FISICA NON IMPRENDITORE</b>	non qualificata *	100%	Ritenuta a titolo d'imposta del 20%	NO
	qualificata **	49,72% o 40% fino al 31.12.2007	Tassazione in dichiarazione dei redditi	SI
<b>PERSONA FISICA IMPRENDITORE SOCIETA' DI PERSONE</b>	non qualificata	49,72% o 40% fino al 31.12.2007	Tassazione quale componente di reddito d'impresa	SI
	qualificata			
<b>SOCIETA' DI CAPITALI</b>	non qualificata	5%	Tassazione quale componente di reddito d'impresa	SI
	qualificata			
<b>ENTE NON COMMERCIALE</b>	non qualificata	5%	Tassazione in dichiarazione dei redditi	SI
	qualificata			

\* se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale

\*\* se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.